



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 17/03/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica.
IL SINDACO

Visto Il Decreto- Legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

Visto DPCM 2 marzo 2021 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Considerato che, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, rende il pericolo dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili;

Visto l'art. 50 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni;

Che i distributori automatici di tabacchi e sigarette potranno erogare il servizio solo nelle ore di aperture dei punti vendita dei prodotti di Monopoli, per poter garantire il controllo dell'afflusso della cittadinanza, pertanto rimarranno spenti nelle ore di chiusura dei predetti punti vendita per evitare che ipotetici clienti inconsapevolmente positivi al Covid-19 possano determinare contagi a catena, toccando con le mani il distributore, che non può essere costantemente igienizzato.

AVVERTE


che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



Il Sindaco

Dott. Ignazio PUNZI